

RELAZIONE SUI DIRITTI FONDAMENTALI 2020

Il 2019 è stato caratterizzato sia da progressi che da battute d'arresto in termini di tutela dei diritti fondamentali. La Relazione sui diritti fondamentali 2020 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fa il punto della situazione sui principali sviluppi in materia, individuando i risultati ottenuti e i settori che destano ancora preoccupazione. Questa pubblicazione presenta i pareri della FRA sui principali sviluppi nelle aree tematiche contemplate nonché una sintesi delle informazioni su cui si fondano tali pareri, tracciando così un quadro sintetico ma informativo delle principali sfide con cui si confrontano l'UE e gli Stati membri nell'ambito dei diritti fondamentali.

PARERI DELLA FRA





[FOCUS]

Dieci anni dopo: sbloccare il pieno potenziale della Carta

4

Uguaglianza e non discriminazione

7

Razzismo, xenofobia e intolleranza a essi associata

9

Uguaglianza e inclusione dei Rom

11

Asilo, visti, migrazione, frontiere e integrazione

13

Società dell'informazione, privacy e protezione dei dati

15

Diritti dei minori

17

Accesso alla giustizia

19

Sviluppi nell'attuazione della convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Manoscritto completato nell'aprile 2020

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti che seguono.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020

| Print | ISBN 978-92-9474-937-6 | ISSN 2467-2475 | doi:10.2811/42564 | TK-AM-20-001-IT-C |
|-------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| PDF | ISBN 978-92-9474-930-7 | ISSN 2467-270X | doi:10.2811/541931 | TK-AM-20-001-IT-N |

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2020

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

© Foto :

Copertina: © iStock/Joel Carillet; © Gettyimages/FG Trade; © iStock/DNY59; © FRA

Pagina 5: © iStock/Mixmike Pagina 6: © iStock/BalkansCat Pagina 7: © iStock/yacobchuk

Pagina 8: (in alto) © iStock/fizkes; (in basso) © iStock/Fertnig

Pagina 9: © FRA

Pagina 10: © iStock/Cylonphoto

Pagina 11, 12 (in alto): © iStock/Joel Carillet Pagina 12 (in basso): © iStock/dinosmichail

Pagina 13: © iStock/gorodenkoff Pagina 15: © iStock/skynesher Pagina 17: © iStock/asiandelight Pagina 18: © iStock/Remus Kotsell Pagina 19: © iStock/Jovanmandic

Pagina 20: (in alto) © iStock/lisegagne; (in basso) © hedgehog94 - stock.adobe.com

DIECI ANNI DOPO: SBLOCCARE IL PIENO POTENZIALE DELLA CARTA

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) è giuridicamente vincolante da dieci anni. A livello di UE, ha acquisito visibilità determinando la nascita di una nuova cultura dei diritti fondamentali. A livello nazionale, la consapevolezza e l'uso della Carta sono limitati. Gli organi giudiziari impiegano sempre più spesso la Carta, a riprova dell'impatto di questo moderno strumento. Tuttavia, il suo utilizzo da parte dei governi e dei parlamenti continua a essere limitato. Ad esempio, vi sono poche indicazioni sul fatto che qualcuno esamini regolarmente la legislazione nazionale che recepisce il diritto dell'UE per verificarne la compatibilità con la Carta. Il Consiglio dell'UE ha invitato gli Stati membri a scambiare regolarmente le loro esperienze con la Carta e a rafforzare gli organi nazionali competenti. Tuttavia, non è facile individuare con esattezza quando si applica la Carta a livello nazionale. Questo costituisce un ostacolo fondamentale per il suo pieno utilizzo. La scarsa consapevolezza del suo valore aggiunto rispetto alle risorse giuridiche esistenti e consolidate rappresenta un altro serio ostacolo. Gli operatori del diritto che comprendono la Carta e possono metterla in pratica a livello nazionale e regionale/locale possono contribuire ad ampliarne l'uso e a migliorarne l'attuazione. È quindi essenziale una formazione più specializzata degli attori nazionali sull'uso della Carta.

L'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea impone all'UE e agli Stati membri di promuovere l'applicazione delle disposizioni della Carta, ma a livello nazionale si è fatto poco al riguardo. Le conclusioni del Consiglio sulla Carta, adottate nell'ottobre 2019, invitano gli Stati membri a rafforzare le attività di sensibilizzazione e di formazione in relazione alla Carta, destinate sia ai responsabili politici, ai funzionari pubblici e agli operatori della giustizia, sia alle istituzioni nazionali per i diritti umani, alle organizzazioni della società civile e agli altri difensori dei diritti umani. Tutto ciò può contribuire a realizzare il potenziale della Carta.

L'offerta di informazioni attinenti alla Carta potrebbe migliorare. Finora non esiste una visione d'insieme consolidata delle iniziative e delle esperienze pratiche di attuazione della Carta a livello nazionale, regionale e locale. Non esiste neppure un unico punto di ingresso nelle amministrazioni degli Stati membri per la raccolta di informazioni che faccia riferimento alle esperienze pertinenti e colleghi tra loro gli organismi pertinenti e i singoli individui in modo che possano promuovere pratiche promettenti e scambiare esperienze a livello nazionale.

PARERE DELLA FRA 1.1

A seguito delle conclusioni del Consiglio del 2019 sulla Carta, gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere in considerazione l'avvio di iniziative e politiche volte a promuovere la consapevolezza e l'attuazione della Carta a livello nazionale. Tali iniziative e politiche dovrebbero sfruttare il potenziale di tutti gli attori nazionali interessati. Le iniziative e politiche relative alla Carta dovrebbero essere suffragate da dati concreti, contando su valutazioni periodiche riguardanti l'impiego e la conoscenza della Carta in ciascuno Stato membro. I dati concreti potrebbero essere raccolti attraverso dialoghi strutturati e con molteplici interlocutori sull'uso della Carta a livello nazionale e locale.

Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la nomina di «punti focali della Carta» nelle loro amministrazioni nazionali. Tali punti focali potrebbero facilitare il coordinamento, la condivisione delle informazioni e la pianificazione congiunta tra i ministeri nazionali. Potrebbero anche fungere da collegamento tra l'amministrazione nazionale e altri organismi, compresi quelli con competenze in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile, nonché tra l'UE e i livelli nazionali. Inoltre, potrebbero identificare le lacune del sistema. I punti focali potrebbero raggruppare le informazioni pertinenti sull'uso della Carta e condividerle con gli attori nazionali in tutti i settori pertinenti e, se del caso, con le amministrazioni di altri Stati membri e le istituzioni dell'UE.

PARERE DELLA FRA 1.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero considerare di rafforzare le loro norme procedurali nazionali in materia di controllo giuridico e di valutazione dell'impatto dei progetti di legge per migliorarne la coerenza con la Carta. Tali procedure dovrebbero fare esplicito riferimento alla Carta in modo analogo a quanto avviene per i diritti umani costituzionali e, in alcuni casi, alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I legislatori nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione a garantire che la legislazione che recepisce il diritto dell'UE sia pienamente conforme alla Carta.

La Commissione europea potrebbe prendere in considerazione maggiori opportunità di finanziamento delle istituzioni statutarie per i diritti umani, come le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi per la parità o i difensori civici, al fine di aiutarle nello sviluppo di competenze sull'applicazione della Carta a livello nazionale. Ciò può rendere più agevole il loro compito di assistere gli Stati membri nell'applicazione della Carta, compresa l'elaborazione delle leggi e delle politiche nonché l'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei.

PARERE DELLA FRA 1.3

Nella revisione della strategia europea di formazione giudiziaria 2011-2020, l'UE dovrebbe offrire una formazione mirata e pratica sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Le opportunità di formazione relative alla Carta dovrebbero essere promosse anche in altre politiche e programmi dell'UE per garantire che anche gli operatori del diritto e i funzionari pubblici, così come gli esperti che lavorano presso le istituzioni nazionali statutarie per i diritti umani, possano beneficiare dei programmi di formazione forniti a livello di UE e nazionale.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero offrire ai loro giudici e agli altri operatori del diritto una formazione regolare, mirata e basata sulle esigenze in materia di applicazione della Carta. Le istituzioni nazionali per i diritti umani e le loro reti a livello di UE dovrebbero essere dotate di risorse adeguate per formare il loro personale sull'applicazione della Carta.

Le conclusioni del Consiglio sulla Carta del 2019 incoraggiano gli Stati membri a «garantire la coerenza con la Carta nelle norme di procedura nazionali». I legislatori nazionali hanno la responsabilità di garantire la coerenza con la Carta quando integrano la legislazione dell'UE nel diritto nazionale. Tuttavia, le norme di procedura nazionali in materia di valutazioni d'impatto e di controllo giuridico — a differenza di quelle utilizzate dall'UE — raramente menzionano la Carta.

Molte delle organizzazioni della società civile che collaborano con la FRA nella sua piattaforma dei diritti fondamentali chiedono un aumento dei finanziamenti per la formazione sulla Carta e che l'UE rinnovi i suoi sforzi per raccogliere informazioni su come gli Stati membri applicano la Carta. Alcune chiedono anche orientamenti pratici in materia di attuazione che possano aiutare gli organismi nazionali ad attuare il diritto dell'UE in conformità con la Carta.

La ricerca della FRA dimostra che le istituzioni nazionali per i diritti umani non sfruttano appieno il potenziale della Carta. Le conclusioni del Consiglio adottate nel 2019 sottolineano il loro «ruolo cruciale nella protezione e nella promozione dei diritti fondamentali e nel garantire il rispetto della Carta». In relazione a questo è inclusa la consulenza ai legislatori nazionali sulle leggi e le politiche future in materia. I programmi di finanziamento a livello di UE e nazionale possono aiutare le istituzioni nazionali per i diritti umani e altri organismi con un mandato in materia di diritti umani ad acquisire competenze sulla Carta.

Gli operatori del diritto e i funzionari della pubblica amministrazione hanno bisogno di una formazione specializzata per applicare efficacemente la Carta, uno strumento relativamente nuovo. Per molti operatori del diritto che si sono formati in legge molti anni fa, la Carta non faceva parte dei loro programmi di studio. L'utilizzo della Carta richiede una solida conoscenza della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Gli operatori del diritto devono conoscerla per capire quando si applica la Carta, se una specifica disposizione della stessa rappresenta un diritto o un principio e se può essere applicata tra privati (effetto diretto orizzontale) in un determinato contesto.

La formazione in ambito giudiziario si concentra raramente sui diritti fondamentali. Inoltre, l'uso che i professionisti fanno delle formazioni disponibili varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. La ricerca della FRA dimostra che le organizzazioni della società civile per i diritti umani raramente offrono o partecipano a formazioni sulla Carta. Meno della metà dei 25 istituti nazionali di formazione giudiziaria consultati dalla FRA afferma che negli ultimi dieci anni è stata offerta una formazione più mirata sulla Carta o è stata raggiunta una maggiore consapevolezza sulla Carta.

Lo scambio delle esperienze fatte con l'applicazione della Carta è fondamentale per due motivi. In primo luogo, le persone hanno ancora un'esperienza limitata nell'uso della Carta. Sono ancora pionieri. In secondo luogo, molti dei casi in cui la Carta svolge un ruolo importante hanno una dimensione transnazionale, ad esempio se sono associati a un mandato d'arresto europeo. Ciò rende particolarmente importanti gli scambi internazionali di pratiche.

Il Consiglio ha recentemente impegnato il gruppo di lavoro del Consiglio «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» a condurre un dialogo annuale sulla Carta. In questo modo viene riconosciuto il valore aggiunto di tali scambi. La discussione trarrà beneficio da una solida base di dati concreti.

PARERE DELLA FRA 1.4

Il Consiglio e gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire aggiornamenti periodici del modulo di recente introduzione sulla piattaforma di giustizia elettronica che raccoglie le esperienze e le attività relative alla Carta. Dovrebbero anche sensibilizzare gli organismi nazionali competenti, tra cui le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli attori della società civile, il mondo accademico e le associazioni professionali su questo nuovo strumento. I dati concreti, come quelli raccolti attraverso la nuova piattaforma, potrebbero costituire la base per il nuovo scambio sul tema della Carta nel gruppo di lavoro del Consiglio «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone».

Le istituzioni e gli Stati membri dell'UE dovrebbero valutare ulteriori consessi e opportunità di scambio per riunire giudici, parlamenti nazionali e società civile in tutta l'UE. Ad esempio, i parlamenti nazionali potrebbero utilizzare la conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) come consesso di questo tipo. Inoltre, varie reti potrebbero basarsi sulle esperienze passate e impegnarsi in regolari dialoghi sulla Carta tra gli organi giudiziari nazionali. Tra queste figurano la Rete europea di formazione giudiziaria, la Rete giudiziaria dell'Unione europea e l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea. Gli scambi tra le organizzazioni della società civile interessate potrebbero essere organizzati attraverso piattaforme ad hoc. Gli organi non giudiziari potrebbero basarsi sugli esempi del passato e stabilire scambi regolari sulla Carta attraverso la Rete europea degli organismi per la parità (Equinet) e la Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani. I risultati di tali scambi dovrebbero essere diffusi nelle rispettive lingue nazionali per garantire che l'informazione raggiunga gli attori pertinenti a livello nazionale e locale.

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

La tanto attesa adozione della direttiva sulla parità di trattamento non è avvenuta nel 2019, lasciando incompleto il quadro giuridico dell'UE in materia di non discriminazione. Tuttavia, la nomina di un nuovo commissario per l'Uguaglianza e l'adozione di nuovi strumenti giuridici legati al pilastro europeo dei diritti sociali hanno fatto avanzare l'agenda dell'uguaglianza. L'efficacia e l'indipendenza degli organismi per la parità, elemento chiave del quadro politico in materia di parità, continuano a destare preoccupazioni. L'UE e gli Stati membri hanno intrapreso iniziative per rafforzare la raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità, anche attraverso test di discriminazione. Nel frattempo, le politiche nazionali in materia di parità e non discriminazione hanno comportato normative e piani d'azione. Alcune mirano a migliorare la protezione dei gruppi particolarmente vulnerabili. Altre mirano ad attuare meglio il divieto di discriminazione. I diritti fondamentali delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) hanno registrato progressi in diversi Stati membri. Allo stesso tempo, si è verificata una reazione negativa contro il diritto fondamentale alla non discriminazione in altri.

PARERE DELLA FRA 2.1

Il legislatore dell'UE dovrebbe continuare a esplorare tutte le strade possibili per adottare la direttiva sulla parità di trattamento senza ulteriori indugi, in considerazione delle persistenti prove di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale in settori quali l'istruzione, la protezione sociale e l'accesso a beni e servizi, compreso l'alloggio. In questo modo la legislazione dell'UE potrà offrire una protezione completa contro la discriminazione in questi ambiti chiave della vita.

L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fornisce le basi della legislazione dell'UE per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Finora, il Consiglio dell'UE ha adottato una legislazione che fornisce protezione contro le discriminazioni fondate sul genere o sull'origine razziale o etnica in ambiti essenziali della vita quotidiana. Tra questi figurano il lavoro e l'occupazione, l'istruzione, la protezione sociale e l'accesso a beni e servizi, compreso l'alloggio. Di contro, la legislazione dell'UE protegge contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale soltanto nell'area del lavoro. Di conseguenza, secondo il diritto dell'UE, alcune delle caratteristiche protette di cui all'articolo 19 del TFUE (sesso, razza o origine etnica) godono di una maggiore protezione rispetto ad altre (religione o convinzioni personali. età, disabilità e orientamento sessuale).

La Commissione europea ha proposto una direttiva sulla parità di trattamento [COM(2008) 426] nel 2008. Colmerà questo divario estendendo la protezione contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale ai settori dell'istruzione, della protezione sociale e dell'accesso a beni e servizi.

Il 2019 è stato caratterizzato da rinnovati tentativi di uscire dall'impasse dei negoziati in seno al Consiglio su questo strumento giuridico cruciale. La Commissione europea ha proposto di passare da un regime basato sull'unanimità a un regime a maggioranza qualificata avvalendosi della «clausola passerella» generale ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE). La presidenza finlandese del Consiglio ha convocato un dibattito politico dei ministri per esplorare le possibili vie da seguire. La discussione ha rivelato che molti Stati membri dell'UE sono favorevoli all'adozione della direttiva come modo per colmare le lacune della legislazione dell'UE e garantire il diritto di tutti a essere trattati su base paritaria. Tuttavia, alla fine dell'anno il Consiglio non aveva ancora raggiunto il consenso di cui aveva bisogno.

La discriminazione e le disuguaglianze per motivi diversi continuano a essere una realtà nella vita di tutti i giorni in tutta l'UE. I risultati delle indagini della FRA, lo speciale Eurobarometro sulla discriminazione nell'UE e gli studi nazionali basati sui test di discriminazione pubblicati nel 2019 lo confermano. Le persone che subiscono discriminazioni raramente denunciano questi eventi alle autorità, come dimostrano costantemente anche le indagini della FRA. Questo si verifica anche se tutti gli Stati membri dell'UE dispongono di organismi per la parità, come prevedono la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) e diverse direttive sull'uguaglianza di genere.

Uno dei compiti principali di questi organismi per la parità è di fornire assistenza indipendente alle vittime di discriminazione nel perseguire le loro denunce. Interrogate sul perché della mancata denuncia della discriminazione, le vittime hanno perlopiù risposto che pensano che non cambierebbe nulla se lo facessero. Ciò suggerisce l'esistenza di sfide per l'efficacia, l'indipendenza e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e tecniche degli organismi per la parità; queste si riflettono anche nelle relazioni nazionali pubblicate nel 2019 dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa nell'ambito del suo quinto ciclo di monitoraggio.

I dati sulla parità sono indispensabili per informare le politiche in materia di non discriminazione basate su dati concreti, monitorare le tendenze e valutare l'attuazione della legislazione anti-discriminazione. Tuttavia, come riconosciuto dal gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità (GAL), gli Stati membri dell'UE non hanno ancora un approccio coordinato alla raccolta e all'utilizzo dei dati sulla parità.

Il GAL riconosce altre sfide comuni agli Stati membri. Tra queste figurano uno squilibrio nei motivi alla base della discriminazione e negli ambiti della vita per le quali vengono raccolti i dati, nonché insufficienti consultazioni con le parti interessate pertinenti nella progettazione e nell'attuazione della raccolta dei dati. Il documento *Guidelines on improving the collection and use of equality data* (Orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità) adottato dal GAL nel 2018 offre indicazioni concrete per affrontare queste sfide a livello nazionale.

Nel 2019 il sottogruppo del GAL sui dati relativi alla parità, guidato dalla FRA, ha pubblicato due strumenti supplementari. Il compendio delle pratiche sui dati relativi alla parità fornisce l'ispirazione per l'attuazione pratica degli orientamenti. Lo strumento di mappatura diagnostica può essere utilizzato per identificare le lacune in termini di dati e come base per lo sviluppo di un hub di dati in materia di parità. Alcuni Stati membri dell'UE stanno già applicando sia gli orientamenti che gli strumenti complementari come base per i miglioramenti. Sebbene gli orientamenti siano di competenza degli Stati membri, le istituzioni e gli organismi dell'UE possono anche applicarli per analogia per rafforzare il monitoraggio della diversità.

PARERE DELLA FRA 2.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che gli organismi per la parità possano svolgere in modo efficace i compiti conferiti loro dalla legislazione dell'UE anti-discriminazione. Ciò implica che gli organismi per la parità debbano essere indipendenti e dotati di risorse sufficienti. Nel far questo, gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione la raccomandazione della Commissione europea sulle norme riguardanti gli organismi per la parità e la raccomandazione di politica generale n. 2 dell'ECRI rivista.

PARERE DELLA FRA 2.3

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero intensificare gli sforzi verso un approccio coordinato alla raccolta dei dati sulla parità, al fine di utilizzare tali dati come base per politiche basate su prove concrete nel settore della parità e della non discriminazione. Dovrebbero fare affidamento su una serie completa di strumenti di raccolta dati, tra cui indagini e test di discriminazione, nonché sviluppare strategie per individuare adeguatamente le situazioni in cui si intersecano o agiscono in combinazione diversi motivi di discriminazione. In tale intento gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere in debita considerazione gli Orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità adottati dal gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità. Potrebbero anche utilizzare lo strumento di mappatura e il compendio delle pratiche che li integrano. Le istituzioni e gli organismi dell'UE dovrebbero valutare la possibilità di applicare gli orientamenti alle rispettive strutture interne.



L'anno è stato altresì caratterizzato da un uso crescente di test di discriminazione per produrre prove oggettive di discriminazione. In questo modo vengono integrate in modo utile altre fonti, come le indagini sulle esperienze di discriminazione. Inoltre, alcuni Stati membri dell'UE hanno prestato maggiore attenzione alla discriminazione derivante da una combinazione o dall'intersezione di più di un motivo (discriminazione multipla e intersezionale).

PARERE DELLA FRA 2.4

Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati a continuare ad adottare e ad attuare misure specifiche atte a garantire che le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) possano godere appieno dei propri diritti fondamentali ai sensi del diritto nazionale e dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per affrontare l'impatto dannoso delle dichiarazioni omofobe e transfobiche rilasciate dalle autorità o dai funzionari pubblici. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i dati concreti disponibili sulla discriminazione, compresi i dati dell'indagine LGBTI II della FRA, per identificare e affrontare adeguatamente le lacune in materia di protezione. In particolare, si dovrebbero adottare misure per garantire la sicurezza dei giovani LGBTI a scuola.

A febbraio 2019, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea ad adottare un nuovo documento strategico per promuovere l'uguaglianza per le persone LGBTI nei prossimi anni. Tale documento darà seguito all'*Elenco di azioni della Commissione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI* 2016-2019. Nel suo programma di lavoro per il 2020, la Commissione europea ha incluso una strategia dedicata a garantire l'uguaglianza delle persone LGBTI in tutta l'UE.

Nel 2019, i diritti fondamentali delle persone LGBTI hanno registrato progressi in diversi Stati membri. In particolare, le coppie dello stesso sesso hanno acquisito maggiori diritti e le leggi antidiscriminazione si sono ampliate per coprire esplicitamente l'identità di genere o le caratteristiche sessuali.

Tuttavia, in alcuni Stati membri, i parlamenti hanno respinto progetti di legge volti al riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso. In altri paesi, il diritto alla non discriminazione o alla libertà di riunione ha subito una battuta d'arresto rispetto all'uguaglianza delle persone LGBTI.

Nel 2019, la FRA ha condotto la sua seconda indagine sulle persone LGBTI. I risultati mostrano che le persone LGBTI continuano a subire discriminazioni in molti ambiti della vita. Il 18 dicembre il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla discriminazione in pubblico

e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI. La risoluzione fa il punto sulle attuali preoccupanti tendenze osservate in tutta l'UE. Tra queste vi sono «attacchi ai centri sociali LGBTI in diversi Stati membri, dichiarazioni omofobe e incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, in particolare nel contesto delle elezioni, come pure strumenti giuridici che potrebbero essere applicati per limitare i media, l'istruzione e l'accesso ad altre forme di contenuti con una conseguente indebita restrizione della libertà di espressione per quanto riguarda le questioni LGBTI».



RAZZISMO, XENOFOBIA E INTOLLERANZA A ESSI ASSOCIATA



Diciannove anni dopo l'adozione della direttiva sull'uguaglianza razziale e undici anni dopo l'adozione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, diversi Stati membri non avevano recepito e applicato correttamente la legislazione dell'UE in materia. La Corte europea dei diritti dell'uomo e i tribunali nazionali stabiliscono le norme sui limiti della libertà di parola e sull'istigazione e l'incitamento all'odio. A livello UE, sono stati registrati alcuni sviluppi della politica in materia di antisemitismo nel 2019, tuttavia il razzismo e la xenofobia sono stati interessati da pochissimi sviluppi. Alcuni Stati membri hanno adottato politiche per affrontare meglio il razzismo e incoraggiare le persone a denunciare i reati generati dall'odio, ma la valutazione del loro impatto ha continuato a essere difficile. Secondo i risultati di indagini e sondaggi, le persone provenienti da un contesto minoritario e i migranti hanno continuato a subire molestie, violenza e discriminazione etnica e razziale in diversi ambiti della vita nell'UE. La definizione di profili etnici discriminatori è rimasta una sfida persistente nel 2019, come hanno dimostrato le ricerche condotte in diversi Stati membri.

L'articolo 1 della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia (2008/913/GAI) definisce misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per punire i comportamenti intenzionali di stampo razzista e xenofobo. L'articolo 4 impone inoltre al giudice di considerare la motivazione della parzialità una circostanza aggravante o di prenderla in considerazione all'atto della determinazione della pena imposta ai trasgressori. Il considerando 63 della direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) afferma che, al fine di incoraggiare e agevolare la segnalazione di reati, gli operatori dovrebbero essere adequatamente preparati e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze di effettuare le segnalazioni. L'attuazione del diritto dell'UE comporta per le vittime e i testimoni la possibilità di segnalare i reati generati dall'odio e per le forze di polizia l'identificazione delle vittime di reati generati dall'odio e la registrazione della motivazione razzista al momento della denuncia.

Al 2019, diversi Stati membri non avevano recepito pienamente e correttamente le disposizioni della decisione quadro, come dimostrano le relazioni degli organismi internazionali di monitoraggio e delle organizzazioni della società civile. La Corte europea dei diritti dell'uomo e i tribunali nazionali hanno posto dei limiti all'uso della libertà di parola per giustificare i discorsi ostili e l'incitamento all'odio. Alcuni Stati membri hanno adottato orientamenti per il personale della giustizia penale sulle indagini e sul perseguimento dei reati generati dall'odio. Alcuni di loro hanno affrontato il problema del numero ridotto di segnalazioni attraverso la segnalazione di terzi e il coinvolgimento della comunità. Tuttavia, i reati generati dall'odio rimangono ampiamente non denunciati e non registrati, e la raccolta di dati nazionali sui reati generati dall'odio è insufficiente, come dimostrano costantemente le ricerche della FRA e altri studi.

PARERE DELLA FRA 3.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero recepire e applicare pienamente e correttamente le disposizioni della decisione quadro sulla lotta al razzismo e alla xenofobia. Inoltre, dovrebbero adottare le misure necessarie per criminalizzare i crimini motivati da pregiudizi (reati generati dall'odio), trattando la motivazione razzista e xenofoba come una circostanza aggravante.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero porre in essere misure che incoraggino la denuncia dei reati generati dall'odio e facilitino l'indirizzamento della vittima verso i servizi di supporto. Inoltre dovrebbero garantire che qualsiasi presunto reato generato dall'odio sia segnalato, indagato, perseguito e soggetto a processo. Ciò deve essere fatto in conformità alle normative nazionali, dell'UE e internazionali applicabili in materia di diritti umani.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero compiere ulteriori sforzi per registrare sistematicamente i dati sui reati generati dall'odio, raccoglierli e pubblicarli annualmente. I dati dovrebbero essere disaggregati al minimo per pregiudizio, tipo di reato, sesso nonché età della vittima (o delle vittime) e dell'autore (o degli autori), per consentire loro di sviluppare risposte giuridiche e politiche efficaci e basate su dati concreti. Tutti i dati dovrebbero essere raccolti in conformità ai quadri giuridici nazionali e alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati.

PARERE DELLA FRA 3.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero migliorare significativamente l'efficacia delle loro misure e degli accordi istituzionali per l'applicazione della legislazione dell'UE e nazionale contro la discriminazione. Nello specifico, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le sanzioni siano sufficientemente efficaci, proporzionate e dissuasive. Questo può ridurre le barriere che le minoranze etniche e gli immigrati devono affrontare quando cercano di accedere all'istruzione, all'occupazione e ai servizi, compresi gli alloggi.

Per combattere i potenziali pregiudizi nei confronti delle persone appartenenti a gruppi etnici minoritari nonché per garantire la parità di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro, le misure potrebbero includere vari elementi. Tra questi figurano l'introduzione di politiche di blind recruitment (assunzioni con l'omissione dei nomi e di altre informazioni sui candidati), il monitoraggio delle pratiche discriminatorie, le attività di sensibilizzazione e formazione su pregiudizi inconsci, il sostegno ai datori di lavoro e alle parti sociali nella lotta contro la discriminazione e gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro, l'offerta di formazione antidiscriminazione ai datori di lavoro nelle aziende private e nei servizi pubblici.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali proibisce qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica. Analogamente, l'articolo 3 della direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) vieta qualsiasi discriminazione di origine etnica o razziale nell'accesso all'istruzione, all'occupazione, ai servizi, compresi gli alloggi, nonché alla protezione sociale, compresa l'assistenza sanitaria. Le relazioni della Commissione europea e degli organismi internazionali di controllo dei diritti umani mostrano che gli Stati membri devono impegnarsi maggiormente per attuare correttamente le disposizioni della direttiva. I membri di gruppi etnici minoritari, compresi i migranti, continuano a essere discriminati in tutta l'UE in tutti gli ambiti della vita, come dimostrano i risultati della FRA e di altre ricerche — il più delle volte quando cercano lavoro e alloggio.



PARERE DELLA FRA 3.3


Gli Stati membri dell'UE dovrebbero elaborare orientamenti specifici, pratici e pronti all'uso per assicurare che i funzionari di polizia non effettuino una profilazione basata sull'etnia nell'esercizio delle loro funzioni. Tali orientamenti dovrebbero essere elaborati dalle autorità di contrasto e inclusi nelle procedure operative standard della polizia, nonché nei codici di condotta per i funzionari di polizia. Gli Stati membri dovrebbero comunicare sistematicamente gli orientamenti ai funzionari delle autorità di contrasto che operano in prima linea.

Ricerche condotte in diversi Stati membri mostrano il persistere di episodi di discriminazione in materia di profilazione etnica da parte della polizia. Tale profilazione può minare la fiducia nelle forze dell'ordine. Tale pratica contraddice i principi della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD) e altre norme internazionali, inclusi quelle contenuti nella convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella direttiva sull'uquaglianza razziale.




UGUAGLIANZA E INCLUSIONE DEI ROM

Il 2019 ha segnato il decimo anniversario da quando il Consiglio dell'UE ha adottato le conclusioni sull'inclusione dei Rom, preparate in occasione della prima riunione della piattaforma dell'UE per l'inclusione dei Rom. Il documento conteneva dieci principi di base comuni sull'inclusione dei Rom. Il principio n. 4 chiede che tutte le politiche di inclusione dei Rom «inseriscano i Rom nella società generale (istituti di istruzione, lavori e alloggi non riservati)» e superino «un'istruzione o alloggi parzialmente o interamente separati», laddove esistano ancora. Ma dieci anni di sforzi a livello di UE, internazionale, nazionale e locale sembrano aver portato a pochi cambiamenti tangibili, come dimostrano le indagini e le relazioni della FRA nonché la *Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom* della Commissione europea del 2019. Molti Rom continuano a vivere segregati. Si trovano ad affrontare l'ostilità dei vicini non Rom e non hanno fiducia nella politica locale e nazionale che non riesce a prendere misure efficaci per affrontare l'antiziganismo.



Ci sono poche prove di progressi realizzati nell'affrontare la segregazione nell'istruzione dall'ultima indagine condotta dalla FRA nel 2016. Gli studenti Rom continuano a essere collocati in classi o scuole separate, in alcuni casi in scuole speciali segregate, nonostante esistano kit di strumenti, guide e manuali sulla desegregazione educativa che gli esperti

e le organizzazioni della società civile hanno prodotto.



PARERE DELLA FRA 4.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare i loro sforzi per eliminare la segregazione scolastica, come richiesto dalla direttiva sull'uguaglianza razziale, per prevenire la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica e per combattere l'antiziganismo. Nel farlo gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'uso di metodi diversi. Ad esempio, potrebbero rivedere le aree coperte dai distretti scolastici e trasportare gli alunni Rom onde evitare la loro concentrazione in alcune scuole, fornendo allo stesso tempo il necessario sostegno agli studenti Rom per migliorare il loro rendimento scolastico e promuovere la loro integrazione nelle classi tradizionali.



PARERE DELLA FRA 4.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare le componenti abitative delle loro strategie nazionali di integrazione dei Rom o degli insiemi integrati di misure politiche, al fine di permettere a tutti i Rom di vivere in alloggi non segregati di livello adeguato. A questo proposito, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di adattare i loro programmi nazionali di riforma nel semestre europeo al fine di includere misure per affrontare il grave problema della mancanza di alloggi tra i Rom. Inoltre, gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire un uso efficace dei fondi strutturali e d'investimento europei per contrastare la segregazione abitativa e migliorare l'accesso ad alloggi adeguati.

PARERE DELLA FRA 4.3

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero migliorare le loro metodologie di raccolta dati e gli strumenti utilizzati per monitorare i progressi sull'inclusione dei Rom, per riuscire a raccogliere dati sulla parità nelle aree tematiche chiave coperte dalla Raccomandazione del Consiglio del 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri. I dati dovrebbero consentire un monitoraggio efficace degli sforzi di desegregazione a livello nazionale e locale, in piena conformità con le norme sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 34 della Carta riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'UE e le legislazioni nazionali per combattere l'esclusione e la povertà. Inoltre, gli strumenti internazionali per i diritti umani, come il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la Carta sociale europea (riveduta), invitano gli Stati a garantire a tutti un alloggio di livello adeguato.

Nonostante ciò, molti Rom continuano a vivere in ambienti segregati, spesso in condizioni spaventose. Quando i Rom vivono in case o baracche senza permessi edilizi, alcuni governi locali continuano a sfrattarli senza rispettare le tutele previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani, lasciandoli senza un'abitazione.

La segregazione per motivi di origine etnica viola l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sulla non discriminazione, nonché l'articolo 3 sulle pari opportunità e l'articolo 19 sugli alloggi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Le misure che affrontano il problema della segregazione dovrebbero essere basate su dati disaggregati per origine etnica. Tali dati sono attualmente carenti nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. Alcuni Stati membri sono riluttanti a raccogliere o a riconoscere la necessità di raccogliere dati disaggregati per origine etnica. Tali dati saranno necessari per il monitoraggio delle condizioni abilitanti proposte applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e al Fondo di coesione. Uno dei criteri di adempimento della condizione abilitante n. 4 («Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali») richiede specificamente che le strategie nazionali di integrazione dei rom includano misure per prevenire ed eliminare la segregazione.



ASILO, VISTI, MIGRAZIONE, FRONTIERE E INTEGRAZIONE

Il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere è rimasto una delle principali sfide in materia di diritti umani nell'UE. Sono stati registrati decessi in mare, minacce contro le imbarcazioni di soccorso umanitario e accuse di violenza e respingimenti informali. In un numero limitato di Stati membri, i richiedenti asilo hanno continuato ad affrontare il problema del sovraffollamento e dell'indisponibilità di alloggi. Il primo ciclo quinquennale di valutazioni Schengen ha rilevato lacune in materia di diritti fondamentali nelle politiche di rimpatrio, ma meno a livello di gestione delle frontiere. L'UE ha adottato una legislazione che fornisce la base giuridica per rendere interoperabili i suoi sistemi informatici su larga scala. Gli strumenti che regolano questi sistemi forniscono garanzie, ma la loro efficacia dipende dalle relative modalità di attuazione. Nel frattempo, è aumentato il trattenimento di minori per motivi di immigrazione. I minori non accompagnati che hanno compiuto 18 anni risentono tuttora di lacune nei diritti e nei servizi, che compromettono la loro inclusione sociale.

Il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere resta una delle principali sfide dell'UE. Nel 2019 persistevano le accuse di violenza e respingimenti informali. Nel frattempo, sono morte in mare persone mentre cercavano di raggiungere l'UE e le imbarcazioni di soccorso umanitario hanno dovuto affrontare minacce. I ritardi negli sbarchi mettono a rischio la sicurezza e l'integrità fisica dei migranti e dei rifugiati salvati in mare. Il rafforzamento dei poteri dell'UE alle frontiere comporta una maggiore responsabilità in materia di diritti fondamentali. Il legislatore dell'UE ha dotato Frontex di vari strumenti interni per proteggere i diritti fondamentali.

PARERE DELLA FRA 5.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rafforzare le loro misure preventive contro qualsiasi comportamento abusivo da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge. Dovrebbero anche indagare efficacemente su tutte le accuse credibili di respingimento (refoulement) e violenza da parte delle autorità di contrasto alle frontiere, in particolare quelle fatte dagli organismi nazionali statutari per i diritti umani. Dovrebbero cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e i paesi terzi per assicurare uno sbarco sicuro, rapido e prevedibile dei migranti e dei rifugiati salvati in mare, in un modo che rispetta il principio di non-refoulement. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe garantire l'effettiva attuazione di tutte le disposizioni in materia di diritti fondamentali incluse nel suo



PARERE DELLA FRA 5.2

Per promuovere il diritto del minore alla protezione e alle cure ai sensi del diritto internazionale e dell'UE, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare sistemi credibili ed efficaci che rendano superfluo il trattenimento dei minori a fini di asilo o di rimpatrio. Questo indipendentemente dal fatto che i minori si trovino nell'UE da soli o con le loro famiglie.

PARERE DELLA FRA 5.3

Nelle valutazioni Schengen, la Commissione europea dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle garanzie in materia di diritti fondamentali incluse nel Codice frontiere Schengen, compresa l'adesione al principio di non-refoulement.

PARERE DELLA FRA 5.4

La Commissione europea dovrebbe sfruttare appieno le competenze degli organismi e delle agenzie specializzate in materia di diritti umani a livello nazionale e dell'UE nel rendere operativi i sistemi informatici su larga scala e nel valutare il loro impatto sui diritti fondamentali.

L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero inserire forti disposizioni in materia di diritti fondamentali in tutte le specifiche tecniche per il funzionamento dei sistemi IT su larga scala e la loro interoperabilità, in particolare per quanto riguarda i requisiti di protezione dei dati e di non discriminazione. Questo per garantire che l'industria che fornisce tali sistemi presti la dovuta attenzione alla necessità di rispettare le pertinenti disposizioni di legge internazionali e dell'UE. Tra le possibili misure potrebbe figurare l'obbligo vincolante di coinvolgere esperti di protezione dei dati e specialisti dei diritti umani nei team che lavorano allo sviluppo della tecnologia, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali fin dalla proqettazione.

PARERE DELLA FRA 5.5

Nel nuovo Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione previsto per il 2020, la Commissione europea dovrebbe sottolineare la necessità di continuare a sostenere i minori non accompagnati nel loro passaggio all'età adulta. Dovrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri dell'UE a sfruttare appieno le possibilità offerte dalla legislazione nazionale.

Mentre il diritto dell'UE non vieta il trattenimento amministrativo dei minori in un contesto migratorio, esistono requisiti rigorosi che derivano dalla Carta e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un minore richiedente asilo o che si trova in procedura di rimpatrio può essere privato della libertà solo come misura eccezionale di ultima istanza. In pratica, tuttavia, il trattenimento di minori per motivi di immigrazione spesso non rappresenta una misura eccezionale nell'UE.

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen serve a monitorare l'attuazione dell'acquis di Schengen, il corpus del diritto dell'UE emanato per compensare l'assenza di controlli alle frontiere interne. Il primo ciclo quinquennale di valutazioni Schengen ha individuato delle lacune nella tutela dei diritti fondamentali nelle politiche di rimpatrio, minori invece a livello di gestione delle frontiere.

Nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, l'UE ha creato tre sistemi informatici su larga scala e ha adottato una normativa per la creazione di ulteriori tre. Tali sistemi informatici contribuiscono a gestire la migrazione, l'asilo, le frontiere e la cooperazione di polizia e, in ultima analisi, servono a rafforzare la sicurezza interna. L'UE ha reso interoperabili i suoi sistemi informatici su larga scala e ha incluso le salvaguardie dei diritti fondamentali pertinenti. Tuttavia, i sistemi devono applicare a livello pratico queste misure di salvaguardia. Ai sensi dei regolamenti sull'interoperabilità, la Commissione deve valutare l'impatto dell'interoperabilità sui diritti fondamentali e sul diritto alla non discriminazione.



Quando i minori non accompagnati compiono 18 anni, si trovano ad affrontare lacune nei diritti e nei servizi. Questo compromette il loro percorso verso l'inclusione sociale. Molti Stati membri dell'UE prevedono un sostegno mirato a queste persone anche dopo il compimento del 18º anno di età. Tuttavia, in pratica, sono pochissimi i bambini che beneficiano di tale sostegno.



SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

Il 2019 è stato il primo anno completo in cui è stato applicato il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Con un mandato rinnovato e ampliato, le autorità di controllo della protezione dei dati hanno guidato il processo di esecuzione in tutta l'UE. Hanno dovuto affrontare un carico di lavoro pesante e in costante aumento. Le organizzazioni della società civile specializzate nella protezione dei dati si sono dimostrate forti alleate nell'attuazione del GDPR. Parallelamente, l'uso sempre maggiore di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e il riconoscimento facciale, ha continuato a creare minacce per i diritti fondamentali, anche per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati. Come negli anni precedenti, l'uso improprio dei dati personali e delle nuove tecnologie ha minacciato sia i diritti fondamentali che i processi democratici. Hanno continuato a presentarsi minacce legate ai contenuti online illegali e alla disinformazione, che hanno spinto i soggetti interessati nazionali e internazionali a riconsiderare le vie legali e tecniche per affrontarle in modo efficace.

Dall'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, il carico di lavoro delle autorità di controllo della protezione dei dati ha toccato livelli mai raggiunti. Il numero di indagini e denunce è raddoppiato nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. I contatti con enti pubblici e privati che trattano dati personali sono talvolta addirittura triplicati. Parallelamente, le autorità di controllo hanno dovuto organizzare attività di sensibilizzazione e di formazione, spiegando i requisiti in materia di protezione dei dati sia alle persone che ai professionisti della protezione dei dati.

Le risorse finanziarie e umane sono aumentate nel 2019 per una serie di autorità di controllo della protezione dei dati, ma molte di queste autorità di controllo hanno sottolineato che non sono ancora sufficienti a far fronte al carico di lavoro. Ciò potrebbe in ultima analisi mettere in pericolo l'adempimento del mandato da parte delle autorità.

PARERE DELLA FRA 6.1

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati ricevano risorse sufficienti per consentire loro di svolgere efficacemente il proprio mandato. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero sostenere revisioni indipendenti e obiettive del carico di lavoro delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati per valutare se i bilanci e le risorse umane attuali consentono loro di far fronte ai loro mandati e compiti.



PARERE DELLA FRA 6.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire un adeguato finanziamento delle organizzazioni della società civile qualificate quali attori chiave nell'applicazione e nell'attuazione delle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri dell'UE sono fortemente incoraggiati ad avvalersi della clausola di apertura di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del GDPR nelle leggi nazionali, consentendo così alle organizzazioni della società civile qualificate di presentare reclami relativi a violazioni della protezione dei dati indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato.

PARERE DELLA FRA 6.3

I legislatori dell'UE e nazionali dovrebbero garantire che i quadri normativi futuri e in corso dell'UE e il lavoro legislativo preparatorio affrontino e promuovano valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali trasparenti e approfondite, ogniqualvolta vengano impiegate tecnologie di IA. A integrazione di ciò, la supervisione degli organi di controllo indipendenti è essenziale per garantire la responsabilità, l'affidabilità e l'equità.

La competenza giuridica e tecnica di organizzazioni della società civile qualificate è essenziale per l'applicazione dei diritti alla protezione dei dati e alla privacy. Il diritto, stabilito dall'articolo 80, paragrafo 1, del GDPR, per gli interessati di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per rappresentarli rappresenta un passo avanti positivo. Tuttavia, pochi Stati membri si sono avvalsi dell'articolo 80, paragrafo 2, che permette loro di consentire a tali organismi di proporre procedimenti giudiziari senza il mandato delle persone interessate.

Come quello delle autorità di controllo, il carico di lavoro delle organizzazioni della società civile derivante dalle indagini e dai reclami è notevolmente aumentato dall'entrata in vigore del GDPR. Tuttavia, devono affrontare ulteriori sfide, perché le loro risorse sono scarse. Inoltre, data la complessità tecnica, è difficile ottenere prove di potenziali violazioni dei diritti fondamentali.

C'è una corsa all'innovazione e allo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) e l'UE si sta sforzando di guidare questo processo. Alcuni Stati membri dell'UE che impiegano l'IA nel settore della sicurezza e in quello socio-economico hanno dovuto affrontare grandi sfide per rendere la tecnologia trasparente. Nonostante i continui sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uso etico dell'IA, gli europei non sono ancora consapevoli delle implicazioni in materia di diritti fondamentali, come il diritto alla privacy o alla non discriminazione, e di come viene impiegata esattamente la tecnologia dell'IA. Ad esempio, è difficile dimostrare che si è verificata una discriminazione quando il processo decisionale automatizzato utilizza algoritmi complessi. Inoltre, la profilazione attraverso il trattamento automatizzato dei dati può potenzialmente portare all'esclusione sociale, che gli Stati membri considerano un rischio sociale importante. Alcuni casi giudiziari stanno già plasmando e promuovendo cambiamenti nei

processi politici e legislativi. Non è ben stabilito come salvaguardare i diritti fondamentali e monitorarne il rispetto prima che si verifichino effettive violazioni.

Cinque anni dopo che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha invalidato la direttiva sulla conservazione dei dati (2006/24/CE), ci sono stati pochi progressi a livello di UE e di Stati membri in termini di adeguamento delle norme esistenti ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della CGUE. La maggior parte degli sforzi profusi dagli Stati membri si concentra sui requisiti che le autorità di contrasto abbiano accesso legale ai dati che i fornitori di servizi conservano. Tuttavia, con poche eccezioni, la maggior parte degli Stati membri ha mantenuto

un sistema generale di conservazione dei dati che copre tutti gli abbonati e gli utenti registrati, tutti i mezzi di comunicazione elettronica e tutti i dati relativi al traffico e non prevede alcuna differenziazione, limitazione o eccezione a seconda dell'obiettivo. I tribunali nazionali stanno chiedendo alla CGUE ulteriori chiarimenti sui criteri da essa stabiliti in cause precedenti, e sono ancora pendenti diverse pronunce pregiudiziali al riguardo.

PARERE DELLA FRA 6.4

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero rivedere le norme nazionali sulla conservazione dei dati da parte dei fornitori di servizi al fine di allinearle ai requisiti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

7 DIRITTI DEI MINORI



A trent'anni dall'adozione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il 2019 ha portato nuovi sviluppi politici a livello di Unione europea. La nuova Commissione europea si è impegnata ad adottare una nuova strategia globale sui diritti dei minori. Tra le sue priorità vi era l'istituzione di una garanzia per l'infanzia dell'UE. Questo aspetto è importante perché, nonostante un leggero miglioramento, quasi un bambino su quattro in Europa è rimasto a rischio di povertà o di esclusione sociale. Il rischio è più elevato per i bambini provenienti da contesti migratori o con genitori meno istruiti. Entro giugno 2019 gli Stati membri dovevano recepire nel diritto nazionale la direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tuttavia, diversi Stati membri hanno continuato a modificare le loro leggi nazionali nel corso dell'anno. La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione per mancata notifica nei confronti di sette Stati membri. La scadenza per recepire nella legislazione nazionale la direttiva sui servizi di media audiovisivi, che mira a rafforzare la sicurezza online, è il 2020. Sono stati registrati progressi limitati in questo senso. Nel frattempo, sebbene l'abuso sessuale online fosse in aumento, la Commissione europea ha dovuto avviare procedure di infrazione contro 23 Stati membri per la mancata attuazione della direttiva relativa all'abuso sessuale.

Quasi un bambino su quattro nell'UE continua a essere a rischio di povertà o di esclusione sociale. Ciò solleva preoccupazioni ai sensi dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che prevede che «i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere», e del pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce il diritto dei minori a essere protetti dalla povertà. Nel 2019, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno espresso un forte impegno politico nella lotta contro la povertà infantile e nella creazione di una garanzia per l'infanzia dell'UE. Per porre in essere tale garanzia, deve continuare questo forte impegno politico da parte di tutte le istituzioni dell'UE, compreso il Consiglio dell'UE, e degli Stati membri.

La garanzia per l'infanzia dell'UE dovrebbe garantire che ogni bambino che vive in povertà, in particolare quelli in situazioni di vulnerabilità, abbia accesso a un'alimentazione adeguata, a un alloggio decente, a cure sanitarie gratuite, all'istruzione e all'educazione e alla cura per la prima infanzia. Ciò contribuirà a rispettare gli impegni giuridici dell'UE e degli Stati membri in materia di diritti dei minori. Inoltre contribuirà ad attuare l'importante impegno politico dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di non lasciare indietro nessuno.

Il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un finanziamento adeguato sia a livello UE che nazionale per sostenere una futura garanzia per l'infanzia. Ha proposto agli Stati membri di stanziare almeno 5,9 miliardi di euro del FSE+ per il periodo di programmazione 2021-2027 a sostegno della garanzia per l'infanzia.

PARERE DELLA FRA 7.1

Il legislatore dell'UE dovrebbe assicurare che una futura garanzia per l'infanzia dell'UE sia adequatamente finanziata con fondi dell'UE e diventi una priorità d'investimento specifica per il periodo di programmazione 2021-2027. Le istituzioni dell'UE dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di una raccomandazione per la garanzia per l'infanzia dell'UE al fine di fornire gli orientamenti necessari per la sua effettiva attuazione. In tal senso è necessario includere una tabella di marcia e misure politiche concrete con riferimento agli impegni giuridici e politici. Il semestre europeo dovrebbe esaminare regolarmente le relazioni sui progressi compiuti rispetto a tale raccomandazione e inserire le informazioni pertinenti nelle raccomandazioni specifiche per paese, soprattutto perché i fondi dell'UE saranno utilizzati per sostenere l'attuazione.

PARERE DELLA FRA 7.2

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero recepire la direttiva sulle garanzie procedurali per garantire l'effettiva applicazione delle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Dovrebbero facilitarne l'attuazione aiutando gli operatori del diritto coinvolti in procedimenti penali attraverso l'orientamento e la formazione professionale. La Commissione europea potrebbe sostenere ulteriormente gli Stati membri dell'UE, ad esempio fornendo ulteriori orientamenti legislativi e facilitando lo scambio di esperienze pratiche tra gli Stati membri. Gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea dovrebbero valutare e considerare le esperienze e le prospettive dei minori in merito all'efficacia della messa in atto di tali garanzie procedurali.

PARERE DELLA FRA 7.3

Gli Stati membri dell'UE, in collaborazione con i fornitori di servizi e gli attori della società civile interessati, dovrebbero individuare e sviluppare misure adeguate per fornire informazioni chiare sull'applicazione del GDPR ai bambini, al fine di bilanciare il dovere di proteggere i minori con la necessità di fornire loro l'accesso a Internet. Per garantire la protezione dei bambini, la Commissione europea dovrebbe facilitare un accordo tra gli Stati membri e i fornitori di servizi sugli strumenti standard di verifica dell'età.

PARERE DELLA FRA 7.4

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero avviare o continuare il processo di recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Dovrebbero farlo in stretta consultazione con i fornitori di servizi e con gli attori pertinenti della società civile. Dovrebbero inoltre prestare particolare attenzione alla lotta contro l'abuso sessuale online di minori, in particolare la condivisione di materiale pedopornografico, come previsto dall'articolo 28 ter della direttiva.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero profondere ogni sforzo per il corretto recepimento della direttiva relativa all'abuso sessuale e garantire una legislazione e misure politiche adeguate. Queste dovrebbero mirare a prevenire con successo i reati di abuso sessuale, proteggere le vittime in modo adeguato all'età e perseguire gli autori del reato per aver commesso qualsiasi forma di abuso sessuale via Internet.

Gli Stati membri dell'UE dovevano recepire la direttiva sulle garanzie procedurali (2016/800/UE) nel diritto nazionale entro l'11 giugno 2019. La direttiva assicura garanzie procedurali ai minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Comprende il diritto alla difesa e la presunzione di innocenza, come stabilito dall'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'interesse superiore del minore come considerazione primaria, come stabilito dall'articolo 24 della Carta. Il suo preambolo invita a prendere in considerazione le linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.

Tuttavia, alla scadenza del termine, solo 13 Stati membri avevano notificato il recepimento completo della direttiva. La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione contro sette Stati membri per mancata notifica.

L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce il diritto dei minori a essere protetti e ascoltati. Questi diritti sono spesso a rischio nel mondo online.

Il GDPR specifica che, ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, il titolare della responsabilità genitoriale deve fornire il consenso o autorizzare il trattamento dei propri dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione offerti direttamente ai minori. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere un'età inferiore per il consenso, purché non sia inferiore a 13 anni. Gli Stati membri hanno fissato limiti di età diversi, che vanno dai 13 ai 16 anni. Il gruppo di esperti multilaterale della Commissione europea sull'applicazione del GDPR ha rilevato la mancanza di orientamenti sui limiti di età per il consenso e gli strumenti di verifica dell'età.

Il recepimento della direttiva riveduta sui servizi di media audiovisivi [direttiva (UE) 2018/1808] nella legislazione nazionale, prevista per settembre 2020, ha registrato scarsi progressi. La direttiva disciplina l'accesso dei bambini a tutti i media audiovisivi, comprese, ad esempio, le piattaforme di condivisione video come YouTube o Instagram. Impone inoltre agli Stati membri di adottare misure adeguate contro la pedopornografia.

Nel frattempo, gli abusi sessuali online sui minori sono in aumento. Nel 2019 la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione contro 23 Stati membri dell'UE per non aver attuato la direttiva relativa all'abuso sessuale (2011/93/UE).

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Nel 2019 le istituzioni dell'UE hanno spinto per migliorare l'accesso delle vittime al risarcimento e alla giustizia. Il Consiglio dell'UE ha chiesto una nuova strategia sui diritti delle vittime. In questo modo si riconosce che permangono lacune nella protezione delle vittime e si segnala l'impegno degli Stati membri a far rispettare i diritti delle vittime. Il Consiglio ha invitato la FRA e altre agenzie dell'UE a sostenere gli Stati membri in questo sforzo. Alcuni Stati membri hanno continuato ad opporsi alla convenzione di Istanbul nel 2019. Ciò ha suscitato una risposta particolarmente forte da parte del Parlamento europeo, che ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di affrontare vari aspetti della base giuridica adeguata per permettere l'adesione dell'UE alla convenzione. Nel frattempo, sono continuate le minacce all'indipendenza degli organi giudiziari. Hanno sottolineato la necessità di un coordinamento più efficace degli sforzi per sostenere lo Stato di diritto. La Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione, proponendo il cosiddetto «ciclo dello Stato di diritto».

Quasi la metà degli Stati membri dell'UE ha adottato o ha visto l'entrata in vigore della legislazione per una migliore attuazione della direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) nel 2019. Tuttavia, non ci sono stati sviluppi degni di nota per quanto riguarda il diritto delle vittime a partecipare al procedimento.

Diversi Stati membri hanno colmato una grande lacuna nel garantire i diritti delle vittime, fornendo per la prima volta servizi di assistenza alle vittime a tutte le categorie di vittime di reati. Altri Stati membri hanno adottato misure per proteggere le vittime durante il procedimento e prevenire la vittimizzazione secondaria.

Il Consiglio dell'UE ha adottato conclusioni sui diritti delle vittime il 3 dicembre 2019. Tali conclusioni utilizzano, in parte, i dati concreti emersi dalle relazioni della FRA del 2019 sulla giustizia per le vittime di crimini violenti. Le conclusioni riconoscono che sono necessarie misure per migliorare l'accesso delle vittime alla giustizia e al risarcimento. Invitano inoltre la Commissione europea a elaborare

una strategia dell'UE per il periodo 2020-2024 sul futuro dei diritti delle vittime.



PARERE DELLA FRA 8.1

Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati a continuare i loro sforzi per attuare efficacemente i diritti delle vittime nella pratica. Dovrebbero prestare particolare attenzione all'introduzione di misure volte a garantire che le vittime possano accedere al risarcimento durante il procedimento penale e che ricevano un adeguato indennizzo in qualità di vittime di reati violenti per i danni subiti a causa del reato. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero inoltre intensificare gli sforzi per garantire che le vittime abbiano un ruolo adeguato nei relativi procedimenti giudiziari.



PARERE DELLA FRA 8.2

L'UE e gli Stati membri dell'UE che non lo hanno ancora fatto sono invitati a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul). La FRA incoraggia gli Stati membri a colmare le lacune della legislazione nazionale in materia di protezione delle donne vittime di violenza.

o della violenza fisica.

L'UE si è adoperata per garantire la ratifica della convenzione sia da parte dell'UE che di tutti gli Stati membri, pur dovendo affrontare l'opposizione alla convenzione stessa da parte di alcuni Stati membri, nonostante la loro sottoscrizione.

Nel 2019 l'Irlanda ha ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di

Istanbul), portando a 21 il numero totale di Stati membri dell'UE

che hanno ratificato la convenzione entro il 2019. Diversi Stati

membri hanno adottato misure per criminalizzare tutti gli

atti sessuali non consensuali, come previsto dall'articolo 36


della convenzione di Istanbul, invece di limitare i reati penali

come lo stupro a situazioni che prevedono l'uso della forza

Una magistratura indipendente rappresenta il cardine dello Stato di diritto e dell'accesso alla giustizia (cfr. articolo 19 del TUE, articolo 67, paragrafo 4, del TFUE e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Le sfide nel settore della giustizia sono aumentate in diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura. Ciò ha spinto la Commissione europea a emanare un piano d'azione per il rafforzamento dello Stato di diritto. Ha proposto il «ciclo dello Stato di diritto». Questo coinvolgerà sia il Parlamento europeo che il Consiglio dell'UE e si applicherà a tutti gli Stati membri dell'UE, concentrandosi in particolare su quei paesi con rischi identificati.


PARERE DELLA FRA 8.3

L'UE e i suoi Stati membri sono invitati a rafforzare ulteriormente gli sforzi e la collaborazione al fine di mantenere e potenziare l'indipendenza delle magistrature, componente essenziale dello Stato di diritto. Gli sforzi relativi alla nuova proposta del «ciclo dello Stato di diritto» potrebbero includere un miglioramento degli orientamenti destinati agli Stati membri dell'UE per riconoscere e affrontare ogni possibile problema relativo allo Stato di diritto. Inoltre, gli Stati membri dell'UE interessati dovrebbero agire prontamente per conformarsi pienamente alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agire sulla base di raccomandazioni come quelle che la Commissione europea emette nella sua procedura relativa allo Stato di diritto.



SVILUPPI NELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

A dieci anni dalla decisione del Consiglio, di novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), il 2019 ha registrato diversi sviluppi importanti. Questi daranno forma al secondo decennio di attuazione della convenzione da parte dell'UE e dei suoi Stati membri. È stato nominato il primo commissario europeo per l'Uguaglianza in assoluto, responsabile dell'attuazione della CRPD. È stato adottato l'atto europeo sull'accessibilità, che ha introdotto requisiti comuni di accessibilità per prodotti e servizi selezionati. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno raggiunto un accordo preliminare sulla lingua in materia di disabilità e accessibilità per quanto riguarda i fondi strutturali e d'investimento europei. È iniziata una valutazione della strategia sulla disabilità 2010-2020. Questa alimenterà una futura strategia dell'UE in materia di disabilità. Nel frattempo, gli Stati membri hanno adottato misure per garantire un'istruzione inclusiva e un'occupazione equa per le persone con disabilità. Alcuni Stati membri si sono inoltre adoperati per garantire un ambiente edificato accessibile a tutti. Le modifiche alle leggi elettorali nazionali hanno dato alle persone con disabilità molte più opportunità di partecipare alle elezioni europee, anche se l'accessibilità è rimasta un problema.



PARERE DELLA FRA 9.1

La strategia dell'UE sulla disabilità post-2020 dovrebbe tener conto di tutte le raccomandazioni derivanti dalle osservazioni conclusive del comitato CRPD adottate nel 2015.

Più specificamente, la strategia dell'UE sulla disabilità post-2020 dovrebbe garantire quanto segue:

- le disposizioni della CRPD sono integrate in tutti i settori pertinenti del diritto, delle politiche e dei programmi dell'UE, compreso l'uso delle nuove tecnologie;
- le persone con disabilità, le loro organizzazioni rappresentative e le organizzazioni della società civile interessate sono adeguatamente impegnate nell'attuazione e nel monitoraggio della nuova strategia;
- in tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE sono designati punti focali per la disabilità adequatamente coordinati;
- i dati pertinenti raccolti dagli Stati membri sono disaggregati in modo da consentire il monitoraggio dell'attuazione della CRPD.

PARERE DELLA FRA 9.2

L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero garantire che i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla CRPD e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE siano pienamente rispettati nell'erogazione dei fondi strutturali e d'investimento europei. Questo permetterà di sfruttare al massimo il potenziale dei fondi dell'UE a sostegno di una vita indipendente. A tale proposito, l'UE dovrebbe adottare le nuove condizioni abilitanti, relative all'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della CRPD, come sancito nel regolamento recante disposizioni comuni proposto dalla Commissione europea per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Per consentire un controllo efficace dei fondi e dei loro risultati, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero agire per includere le organizzazioni dei disabili e gli organismi nazionali statutari per i diritti umani nei comitati di controllo dei fondi SIE. Assegnare risorse umane e finanziamenti adeguati a tali organizzazioni e organismi e stanziare le risorse dell'UE a favore di questo obiettivo rafforzerà l'efficacia delle condizioni abilitanti proposte.

PARERE DELLA FRA 9.3

Gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora aderito al protocollo aggiuntivo del CRPD dovrebbero considerare l'opportunità di completare le misure necessarie per garantire la ratifica con l'obiettivo di ottenere la piena ratifica del suo protocollo aggiuntivo in tutta l'UE. L'UE dovrebbe anche agire rapidamente per accedere al protocollo aggiuntivo.

La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi e il valore aggiunto di una tale strategia è stato percepito dalla maggior parte dei partecipanti alla valutazione della strategia per il 2019, condotta per conto della Commissione. Inoltre sono stati evidenziati i risultati concreti della strategia, come l'atto europeo sull'accessibilità. Ciò dimostra l'importanza di disporre di un documento strategico di questo tipo per guidare l'azione a livello di UE.



I fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) svolgono un ruolo importante in un'ampia gamma di settori strategici, incluso nel sostenere gli sforzi nazionali per il raggiungimento di una vita indipendente. L'accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla proposta di regolamenti per il periodo di finanziamento 2021-2027 prevede importanti garanzie in materia di diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le condizioni abilitanti proposte e un ruolo più forte per i comitati di monitoraggio. La società civile, incluse le organizzazioni delle persone con disabilità e gli organismi nazionali attivi nel settore dei diritti umani, possono svolgere un ruolo importante nel monitoraggio effettivo dell'utilizzo di tali finanziamenti.

Sei Stati membri e l'UE non hanno ratificato il Protocollo opzionale alla CRPD, che consente alle singole persone di presentare reclami al comitato CRPD e consente al comitato di avviare indagini riservate qualora «riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche» della convenzione (articolo 6).



Il 2019 è stato caratterizzato sia da progressi che da battute d'arresto in termini di tutela dei diritti fondamentali. La *Relazione sui diritti fondamentali 2020* della FRA fa il punto della situazione sui principali sviluppi intervenuti nell'UE dal gennaio al dicembre del 2019 ed espone i pareri della FRA in proposito. Ponendo in evidenza sia i risultati ottenuti sia le aree che destano ancora preoccupazione, la relazione contiene un'analisi dei principali temi al centro del dibattito sui diritti fondamentali nell'UE.

Quest'anno l'attenzione si concentra sulle attuali applicazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. I restanti capitoli riguardano l'uguaglianza e la non discriminazione; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata; l'integrazione dei Rom; l'asilo e l'immigrazione; la società dell'informazione, la privacy e la protezione dei dati; i diritti dei bambini; l'accesso alla giustizia e gli sviluppi nell'attuazione della convenzione sui diritti delle persone con disabilità.



PROMOTING AND PROTECTING YOUR FUNDAMENTAL RIGHTS ACROSS THE EU —

Per il testo completo della *Fundamental Rights Report* 2020 (Relazione sui diritti fondamentali 2020) della FRA, cfr.

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020

Cfr. anche le pubblicazioni correlate della FRA:

- FRA (2020), Relazione sui diritti fondamentali
 2020 Pareri della FRA, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020-fra-opinions (disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE);
- FRA (2020), Ten years on: unlocking the Charter's full potential (Dieci anni dopo: sbloccare il pieno potenziale della Carta), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, https://fra.europaeu/en/publication/2020/frr-focus-ten-years-charter (disponibile in francese e inglese).

Le precedenti relazioni annuali della FRA sulle sfide e i risultati in materia di diritti fondamentali nell'Unione europea rimangono disponibili sul sito web della FRA (disponibili in francese, inglese e tedesco).



FRA — AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 — 1040 Vienna — Austria Tel. +43 158030-0 — Fax +43 158030-699 **fra.europa.eu**



twitter.com/EURightsAgency

in linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency



